



COMUNE di TAGGIA

PROVINCIA di IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO SERVIZIO RISORSE UMANE

N. 1491 REG GENERALE DEL 14/11/2019

N. 76 REG SERVIZIO

DEL 14/11/2019

OGGETTO:

**C.C.N.L. DEL 21/05/2018 - FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO DEL PERSONALE - COSTITUZIONE ANNO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI l'art. 107 e l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n° 9 del 20 febbraio 2019 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali del 06/07/1995, con l'art. 28, definisce la struttura della retribuzione del personale degli enti locali come composta da trattamento fondamentale e trattamento accessorio;

APPURATO che il successivo art. 31 dello stesso C.C.N.L. 06/07/1995 disciplina il finanziamento del trattamento accessorio, così come negli anni a seguire i successivi contratti collettivi hanno innovato e regolato le modalità di costituzione del medesimo fondo retributivo;

ATTESO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, ex comparto Regioni e Autonomie Locali, il quale, con l'art. 67, ridefinisce le modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate";

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comune di Taggia per il corrente esercizio 2019;

EVIDENZIATO che la determinazione del Fondo per le risorse decentrate costituisce un adempimento di ordine gestionale di esclusiva competenza dell'ente, in quanto sottratto alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RILEVATO che il C.C.N.L. provvede a suddividere le risorse in questione in:

- _ risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- _ risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione nel Fondo;

RAMMENTATO che l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 così dispone:

"... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. ... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";

TENUTO CONTO che questo Ente

- _ ha rispettato i vincoli di finanza pubblica concernenti il pareggio di bilancio previsto per l'anno 2018, oltre che è verosimilmente presumibile che ciò avvenga anche per l'anno 2019;
- _ sempre nell'anno 2018, ha rispettato i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, commi da 557 a 557-*quater*, della L. n° 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007);

RAMMENTATO altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n° 75 del 25/05/2017 il quale prevede che *"a decorrere dal 1°/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."*;

ESAMINATA la dichiarazione congiunta n° 5 in coda al C.C.N.L. 21/05/2018, la quale, relativamente al testé citato limite così si esprime:

"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.";

INVOCATA la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n° 19 del 18/10/2018 che, riguardo al citato vincolo posto dal D.Lgs. 75/2017, così dispone:

"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del C.C.N.L. Funzioni locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.";

OSSERVATO che sempre sulla medesima questione si è definitivamente pronunciato il D.L. n° 135 del 14/12/2018, convertito, il quale così sancisce:

"1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n° 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n° 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

...";

CONSIDERATA la deliberazione della Corte dei Conti n° 6/SEZAUT/2018/QMIG-26/04/2018 per la quale gli incentivi per funzioni tecniche non vanno conteggiati all'interno della verifica del rispetto del limite imposto dal Fondo 2016;

DATO altresì ATTO che l'art. 68, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018 dispone che *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”*;

RISCONTRATO il prospetto allegato, da cui risulta che l'ammontare complessivo del Fondo per il trattamento accessorio anno 2018 è pari a € 389.004,68, così dettagliato:

Risorse Stabili	art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	313.449,07	
	art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018	20.812,89	€ 334.261,96
Risorse Variabili	art. 67, comma 3, CCNL 21/05/2018	98.647,86	€ 98.647,49
Totale Fondo			€ 432.909,45
Decurtazione	art. 67, comma 7, CCNL 21/05/2018		-€ 0,00
TOTALE FONDO			€ 432.909,45
	RISORSE STABILI	334.261,96	
	RISORSE VARIABILI (intera decurtazione)	98.647,49	
cui sommare algebricamente i			
Risparmi del Fondo 2018			2.424,70
TOTALE FONDO			€ 435.334,15
	RISORSE STABILI	334.261,96	
	RISORSE VARIABILI (in proporzione)	101.072,19	

RICORDATO che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa” (parere del Revisore unico comunale);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono l'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000 e il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il bilancio preventivo per il corrente triennio 2019/2021;

D E T E R M I N A

- di costituire, ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, il Fondo delle risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale del Comune di Taggia per l'esercizio 2019, così come risulta dall'allegato prospetto che si approva e si dichiara parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di riconoscere che detto Fondo ammonta ai seguenti importi:

RISORSE STABILI	334.261,96	
RISORSE VARIABILI	101.072,19	€ 435.334,15

di cui € 2.424,70 di risparmi derivanti dall'esercizio 2018 a incrementare le risorse variabili;
- di riconoscere che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia parere favorevole in termini di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro generale conservato presso la Segreteria Generale;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, in quanto, poiché non comportante spese da registrare a bilancio, non soggetta al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore n° 2
"Economico/Finanziario"
(dott. Giovanni Martini)

documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

C O M U N E d i T A G G I A

COSTITUZIONE FONDO art. 67 CCNL 21/05/2018

	Anno																
	2019																
CCNL 21/05/2018, art. 67, 1° comma	€ 313.449,07																
<p>“1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da <u>un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017</u>, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce <u>altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004</u>, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”</p>																	
<p>CCNL 22/01/2004, art. 31, 2° comma</p> <p>“2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.”</p>	308.275,28																
<p>CCNL 22/01/2004, art. 32, 7° comma</p> <p>“Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. ”</p> <p>Monte salari anno 2001 = Lit. 5.008.926.577 Percentuale dello 0,20% = Lit. 10.017.853</p>	5.173,79																
CCNL 21/05/2018, art. 67, 2° comma	20.812,89																
“2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:																	
a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;																	
<p>Personale al 31/12/2015: 114 (t.i. + t.d.) € 83,20 x 114 dipendenti =</p>	9.484,80																
b) di un importo pari alle differenze tra gli <u>incrementi</u> a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;																	
<p>Incrementi su P.E.O. ricoperta: 102.777,36 Incrementi su P.E.O. iniziale: 94.643,76 Δ =</p>	8.133,60																
c) dell’importo corrispondente alle <u>retribuzioni individuali di anzianità</u> e degli assegni <i>ad personam</i> non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">vesentini</td> <td style="width: 10%;">771,16</td> <td style="width: 15%;">fettolini</td> <td style="width: 10%;">482,82</td> </tr> <tr> <td>tardio</td> <td>92,30</td> <td>canerossi</td> <td>580,84</td> </tr> <tr> <td>pratticò</td> <td>136,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>miraglia</td> <td>1.131,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	vesentini	771,16	fettolini	482,82	tardio	92,30	canerossi	580,84	pratticò	136,37			miraglia	1.131,00			3.194,49
vesentini	771,16	fettolini	482,82														
tardio	92,30	canerossi	580,84														
pratticò	136,37																
miraglia	1.131,00																
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165/2001;																	
<p>“3. ... Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono <u>incrementi retributivi non previsti</u> da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.”</p>	0,00																

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di <u>personale trasferito</u> , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	0,00
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, ... <i>[riferito alle Regioni]</i>	0,00
g) degli importi corrispondenti a <u>stabili riduzioni</u> delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro <u>straordinario</u> , ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
Riduzione stabile anno 2018:	0,00
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)."	
"5. Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di <u>incremento delle dotazioni organiche</u> , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;"	
Cessazioni previste: n° 5 (beschi, vivaldi, ravera, boeri g.b., foti)	
Assunzioni previste: n° 3 (2 operai, 1 amministrativo)	
saldo -2 (ipotesi) € 83,20 x 0 dipendenti =	0,00
QUOTA FISSA CONSOLIDATA o STABILE	€ 334.261,96
CCNL 21/05/2018, art. 67, 3° comma	
"3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
a) delle risorse derivanti dall' <u>applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997</u> , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.04.1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001;	
"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:"	
a. contratti di sponsorizzazione ... con soggetti privati	0,00
b. convenzioni a titolo oneroso per fornire consulenze e servizi non ordinari	0,00
c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	0,00
b) della quota di <u>risparmi conseguiti e certificati</u> in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	
Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (abbattimenti strutturali)	0,00
c) delle risorse derivanti da <u>disposizioni di legge</u> che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	
Compensi ISTAT	0,00
Recupero evasione ICI (10% di cui al rispettivo Regolamento)	7.560,37
Codice degli appalti (D.Lgs. n° 50/2016): 2% quale incentivo ex art. 113	48.537,36
	56.097,73
d) degli importi una tantum corrispondenti alla <u>frazione di RIA</u> di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	
ravera 226,33 foti 50,83	
vivaldi 351,87 pallanca 0,00	
beschi 0,00 gilardoni 0,00	
boeri gb. 0,00	629,03
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello <u>straordinario</u> di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	14.390,12
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; "1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni <u>notificazione di atti</u> dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi."	0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle <u>case da gioco</u> secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	0,00

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; "4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' <u>1,2%</u> su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."		
Monte salari anno 1997: Lit. 4.442.224.456		
Percentuale contrattata: 1,20% Lit. 4.442.224.456 x 1,20% = 53.306.693		27.530,61
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b); "5. Gli enti possono destinare apposite risorse: b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di <u>obiettivi dell'ente</u> , anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) [erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, finanziati da proventi delle violazioni del codice della strada]."		
Progetti previsti finanziati con lett. h)	0,00	0,00
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; [riferito a Regioni e città metropolitane]		0,00
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei <u>trasferimenti di personale</u> di cui al comma 2, lett. e), ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2, lett. e); ..."		0,00
	QUOTA VARIABILE	€ 98.647,49
	TOTALE FONDO	€ 432.909,45
CCNL 21/05/2018, art. 67, 7° comma "7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017." "2. ... a decorrere dal 1°/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..."		
D.L. n° 135 del 14/12/2018, convertito dalla L. n° 12 del 11/02/2019 "1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 [assunzioni a tempo indeterminato a valere sui limiti del tempo determinato]."		
Ammontare del Fondo 2016	402.995,14	
Incentivi per funzioni tecniche esclusi dalla del. CdC 6/SEZAUT/2018/QMIG-26/04/2018	-51.902,98	
Ammontare del fondo per prestazioni straordinarie	33.942,01	
Ammontare trattamento accessorio P.O. (tabellare):	151.649,17	536.683,34
Ammontare del Fondo 2019	432.909,45	
Incentivi per funzioni tecniche	-48.537,36	
Ammontare del fondo per prestazioni straordinarie	33.942,01	
Incrementi da C.C.N.L.: art. 67, comma 2, lett. a) (€ 83,20)	-9.484,80	
art. 67, comma 2, lett. a) (differenza p.e.o.)	-8.133,60	
differenza maneggio da 0,52 a 1,00 = +93,63%	-1.747,54	(ultimo erogato: 2016)
differenza turno aumento tabellare +4,57%	-1.508,90	(ultimo erogato: 2018)
differenza maggiorazioni di orario +4,57%	-183,36	(ultimo erogato: 2018)
CCNL 2004, art. 32/7°: alte professionalità	-5.173,79	

aumento P.O.: retribuzione di posizione	0,00		
retribuzione di risultato	0,00		
Ammontare trattamento accessorio P.O. (tabellare):	139.647,85	531.729,96	
Riduzione conseguente		0,00	€ -
TOTALE FONDO			€ 432.909,45
QUOTA FISSA CONSOLIDATA o STABILE (in proporzione)			€ 334.261,96
QUOTA VARIABILE (in proporzione)			€ 98.647,49

Risparmi del fondo anno 2018 (alle risorse variabili)	€ 2.424,70
---	------------

TOTALE FONDO	€ 435.334,15
QUOTA FISSA CONSOLIDATA o STABILE	€ 334.261,96
QUOTA VARIABILE dell'ANNO 2019	€ 101.072,19